

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 981)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, BLOISE, ARFÈ, STIRATI, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA, ZUCCALÀ, GATTO** Vincenzo e **VIGLIANESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1973

### Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — È l'università che va urgentemente e radicalmente riformata. All'interno di questa condizione generale di urgenza, emergenza e precarietà nella quale la nostra università è stata lasciata a marcire vi sono provvedimenti che richiedano una particolare sollecitudine? La risposta non può essere che una sola: anche se ci sono, essi non si possono configurare se non come premesse, o anticipazioni necessarie di un più generale disegno riformatore.

Quando ci battemmo, con la 612, per la stretta unità dei due momenti, riforma e norme transitorie, avevamo ben misurato i pericoli insiti in una divaricazione artificiosa di essi. Ma poichè il governo rinvia la riforma, accettiamo il suo terreno, quello dei provvedimenti urgenti: beninteso, concepiti come caparra, e non come insabbiamento, di quella riforma organica alla quale, poco più di un anno fa, la stessa Democrazia cristiana aveva finito per dare il suo consenso.

Struttura dipartimentale, gestione democratica, docente unico, pieno tempo, programmazione territoriale erano alcuni dei pilastri fondamentali del disegno di riforma che abbiamo ripresentato alle Camere all'inizio di questa legislatura. Del disegno del governo si sa già ch'esso persegue fini diametralmente opposti: riconferma delle facoltà (sotto diverso nome) e riduzione del dipartimento ad una funzione marginale; riaffermazione pesante del sistema autoritario della gestione; ulteriore diversificazione di ruoli e qualifiche, con la introduzione di un nuovo grado subalterno, quello dei professori associati, e con la tendenza a divaricare sempre di più la base della piramide rispetto al vertice; pieno tempo ridotto ad una parodia; istituzione di nuove sedi universitarie demandata integralmente al governo.

Per questo tipo di riforma mistificata, di controriforma com'è stata battezzata, i provvedimenti urgenti che il Governo si accin-

ge a presentare sono perfettamente adeguati; per una vera riforma, quale quella che fu delineata nella scorsa legislatura con l'apporto di tutte le forze politiche democratiche, le urgenze, e i modi per provvedervi, acquistano segno contrario.

Cominciamo dagli studenti, di cui tanti lamentano le agitazioni, ma di cui quasi nessuno si preoccupa perchè non hanno spazi nè fisici nè intellettuali nell'università, perchè talora non vi trovano neppure fisicamente chi istituzionalmente dovrebbe starvi al servizio della loro formazione, perchè non sanno a che cosa serva per la loro vita di domani questa rarefatta parvenza di comunità autoritaria. L'affrontare la loro condizione umana non è per altri urgente; per noi lo è. Nella nostra proposta cominciamo pertanto col sancire a loro favore, come cittadini, i diritti costituzionali fondamentali, quello di riunione e di discussione, cominciamo a considerarli soggetti di diritto a cui può ben essere utile applicare una « carta dei diritti », uno statuto, e cominciamo ad applicare la norma costituzionale che esplicitamente discrimina coloro che si propongono di ricostituire sotto qualunque forma un regime fascista in Italia. Spesso l'irrequietezza di questi giovani denuncia anche un'altra insofferenza: nei confronti delle modalità autoritarie d'insegnamento, della diffidenza di molti docenti per la ricerca collettiva e guidata, della valutazione ancorata a valori tradizionali, dello schematismo e del conformismo della didattica. Qualche docente che cerca di capire, e nella giungla della nostra legislazione universitaria si sforza di proporre nuove forme critiche di apprendimento, di conoscenza, di corresponsabilità nella ricerca, viene colpito dalla mano, visibile o invisibile, del sistema. È urgente o no ridare fiducia a quei docenti che estendono i metodi propri della ricerca anche a ricercare nuovi modi di didattica?

Ma non basta. Nella acuta crisi di uomini e di edilizia nella quale è stata gettata la nostra università, occorre inventare forme nuove di apprendimento e di comunicazione educativa: non disseminando squallide sedi di esami, da cui scompare ogni residuo interdisciplinare, ma approntando strumenti

idonei di sostegno individuale per affrontare quella specie di « crisi di identità » che colpisce lo studente di provincia, che si sente abbandonato da tutti e privo di tutto. Ancora, la organizzazione obbligatoria di corsi per studenti lavoratori è un obiettivo la cui urgenza è immediata, pressante.

Infine, non è possibile consentire ancora che l'assegno di studio sia soggetto a procedure defatiganti, che per esso si riproponga ancora un criterio puramente meritocratico (quando è noto che merito e condizione sociale sono intimamente legati), che l'intero arco del diritto allo studio sia pretesto per la conquista di pesanti posizioni di potere del partito di maggioranza relativa. Bisogna fare un salto di qualità: la gestione dell'assistenza universitaria, fatta in modo via via crescente non di assegni ma di servizi, deve passare all'organo costituzionale competente, la Regione, e per quanto possibile — nella misura cioè in cui gli studenti stessi riacquisteranno fiducia in possibilità rappresentative — all'autogestione studentesca.

Dagli studenti ai docenti. È giusto pagare bene i docenti: ma purchè facciano i docenti (come si pretende, senza offesa, che i metallurgici facciano i metallurgici). Ecco un'altra richiesta urgente: tornino tutti i professori all'università. Stare all'università significa ricostituire quel rapporto unico di reciproca fiducia e di collaborazione creativa con gli studenti in cui consiste l'educazione, elementare o universitaria che sia. Riproponiamo dunque le note incompatibilità ma anche il principio del divieto di professione privata per i docenti che, accettando il tempo pieno, devono riceverne una giusta remunerazione, ma che non hanno diritto alcuno a chiederla nel caso opposto.

Come si formano i docenti? Attualmente, si contano una dozzina di « qualifiche » diverse, alla cui sommità sta il titolare di cattedra, cui la legge attribuisce poteri assoluti. Noi affermiamo che è questo sistema che deve saltare. Due sole categorie, quelle di ogni comunità educativa: i docenti (che poi si organizzano nelle forme funzionali più autonome e libere all'interno di una comunità che dovrà in futuro essere il Dipartimento),

tutti di pari dignità e condizione giuridica ed economica, da un lato; gli studenti e le nuove leve in formazione dall'altro. Anche fra queste ultime, ove non vi è da spartire potere, ma solo condizione di sudditanza e frustrazione, passano oggi le « qualifiche », proprio con la logica dei polli di Renzo. E invece, una società democratica che si rispetti ha solo un dovere: offrire ai giovani studiosi che si avviano al cammino della ricerca e dell'insegnamento una condizione sufficiente e dignitosa di vita, puntare su di loro facendo una sorta di scommessa collettiva, che renderà tanto più quanto più essi ritroveranno nel loro interno una comunità operosa, e sbocchi ragionevoli per il loro avvenire. Un unico rapporto giuridico con lo Stato può comprendere tutti i livelli di preparazione di quadri futuri: il contratto, con tutte le garanzie previdenziali necessarie, deve sostituire anche l'attuale borsa. E allora ecco sciogliersi questo nodo intricato, da taluni ritenuto insolubile, in una visione limpida delle rispettive funzioni: studenti, docenti, giovani laureati avviati sulla strada della ricerca.

La soluzione legislativa che proponiamo è pertanto coerente: trasformare al più presto i quindici-ventimila posti di insegnante subalterno o non inquadrato in altrettanti posti di professori di ruolo.

Si svolgano pure i concorsi, ma a condizione che vi siano, al limite, tante possibilità di sistemazione quanti potranno essere i candidati che dimostreranno la qualità e la maturazione necessarie. Non occorrono complicate operazioni di riserva nè di *ope legis*; con procedure abbreviate (che si fondano sulla unificazione dei concorsi di settori culturali omogenei), con l'eventuale sdoppiamento delle commissioni, con l'abolizione del sistema delle terne sostituito da quello di « tanti vincitori quanti posti disponibili », si può rendere realistico un programma che apparentemente non lo è: 150 o 200 commissioni d'esame possono realizzare in queste condizioni un primo reclutamento di 6.000 professori. Più facile sarà nei due anni successivi immettere ancora 12.000 docenti.

« Dove si troveranno questi docenti? mica si stampano con la macchinetta! », affer-

ma taluno. Ma non sono già stati stampati con la macchinetta, quando di essi l'Università si serve, tenendoli in condizione di subordinazione, perchè compiano tutte le operazioni didattiche dei professori, chiamandoli peraltro assistenti o incaricati? Comunque, nessun privilegio preconstituito: vincitori saranno i meritevoli. Gli altri resteranno ancora nel ruolo di assistenti; tale ruolo si svuoterà in larga misura per il pompaggio che vi sarà esercitato da massicci concorsi a cattedra, pur ampliandosi in un primo momento con l'assorbimento di una larga parte dei non strutturati o precari, che a loro volta si sono fatti le ossa nella ricerca e nell'insegnamento in condizioni di avventiziato nelle università. Eseguita questa operazione una volta per tutte, questo ruolo si chiuderà, ed andrà ad estinguersi, continuando a costituire un serbatoio decrescente per la fascia docente. Il fenomeno del precariato viene così a restare spezzato in due parti: una viene stabilizzata in un ruolo, da cui può continuare il suo lavoro in condizioni di sicurezza. Ai più giovani dei precari, che sono ancora alla prima fase della preparazione alla ricerca, si applicheranno invece gli stessi istituti da offrire ai neo-laureati: un contratto con l'università, per un massimo di tre bienni complessivi, che dia respiro al lavoro di ognuno, renda evidenti le attitudini al lavoro scientifico, consenta sbocchi non necessariamente accademici, ma anche nell'insegnamento secondario ed in altra amministrazione. A regime, dovrà essere studiato attentamente il rapporto tra docenti in formazione e docenti necessari, ed il rapporto tra docenti e studenti, in modo da garantire un flusso quasi naturale di contrattisti nel ruolo dei docenti. Ma per ora è urgente (questo sì è urgente) tagliare il nodo gordiano di una università che si isterilisce ogni giorno di più in una affannosa ricerca di spazio da parte di una moltitudine di scontenti, spesso di disperati.

Poche altre norme di passaggio dal vecchio al nuovo: divieto di proliferazione degli istituti, che invece devono in ogni caso diventare centri policattedra di avviamento al dipartimento; prime misure di democratizzazione dei due organi nei quali più si an-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nida il potere autocratico (Istituti e Consigli di amministrazione); pubblicità degli atti; riconosciuta applicabilità all'edilizia universitaria delle norme, già esistenti, di esproprio delle aree. Infine un no reciso alla proliferazione ministerialistica delle università.

È un corpo che si sfascia: dobbiamo cercare di contenerlo, di ridargli slancio e vigore dall'interno (creando condizioni di fidu-

cia) o dall'esterno (combattendo la forza centrifuga degli interessi locali, secondo un disegno di programmazione territoriale che appartiene esclusivamente al Parlamento e alle Regioni). Se si vuole davvero far precedere alla riforma un provvedimento urgente, questi sono, a giudizio dei socialisti, gli strumenti coerenti ad una visione generale di riforma democratica delle strutture.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nelle Università è garantita ai docenti, al personale non docente e agli studenti piena libertà di associazione, di riunione, di organizzazione di libere attività culturali, anche con la partecipazione di forze politiche e sindacali esterne, con le sole limitazioni derivanti dal primo comma della Disposizione finale XII della Costituzione repubblicana.

Ai fini di cui al primo comma, sono disponibili appositi locali convenientemente attrezzati nonchè ogni altro strumento utile per garantire il dibattito democratico intorno ai problemi oggetto delle riunioni. L'utilizzazione delle aule ordinariamente destinate alle lezioni è consentita quando non vi sia interferenza con le lezioni stesse; è consentita altresì in orario didattico per un limitato numero di giorni nel corso dell'anno accademico, secondo intese tra gli organi accademici e le componenti universitarie interessate, in analogia allo Statuto dei diritti dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con riferimento alle esigenze dei lavoratori studenti, è assicurata nelle ore serali l'apertura dell'Università e la disponibilità delle biblioteche e degli altri strumenti di studio. È obbligatorio lo sdoppiamento in orario serale, quale corso ufficiale a tutti gli effetti, degli insegnamenti per i quali ciò sia richiesto da almeno 50 studenti regolarmente iscritti al corso che documentino la propria posizione di lavoro. I piani di studio dei lavoratori studenti possono essere articolati su un numero di anni maggiore di quello ordinariamente previsto per il rispettivo corso di laurea; in tal caso, il diritto all'assegno di studio viene valutato con riferimento a tale specifico piano di studio, mentre le tasse di iscrizione sono dovute solo per il numero di anni previsto dai piani di studio ordinari.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

## Art. 2.

Le modalità di insegnamento e i metodi di valutazione del profitto appartengono alla libertà didattica di ogni docente e non possono essere oggetto di procedimento penale o amministrativo; gli organi accademici di Facoltà o di Ateneo possono dettare criteri generali. La valutazione di attività seminariali o di ricerche collettive deve sempre consentire il giudizio sul singolo candidato. Qualunque conflitto d'interpretazione o controversia su questa materia è di competenza esclusiva di una apposita Commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione e composta per due terzi da docenti.

I procedimenti giudiziari o amministrativi già in corso aventi attinenza con criteri didattici o valutativi decadono, con decorrenza dall'inizio dei procedimenti stessi.

## Art. 3.

Il professore o l'assistente universitario di ruolo è collocato in aspettativa, con opzione per il trattamento economico più favorevole, qualora assuma l'ufficio di:

- 1) membro del Governo o del Parlamento;
- 2) presidente di Assemblea regionale, o presidente o assessore di Giunta regionale o provinciale;
- 3) sindaco o assessore di Comune superiore a 100.000 abitanti, o comunque capoluogo di Provincia;
- 4) direttore di giornale quotidiano, ovvero presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione di ente pubblico o di organismo internazionale per il quale, con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione e per un periodo non superiore a un quinquennio, sia stata giudicata utile nel pubblico interesse l'attività del docente universitario stesso.

I docenti nominati nel ruolo dei professori universitari o in quello degli assistenti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono docenti a

tempo pieno. Sono altresì docenti a tempo pieno i professori e gli assistenti che siano già nei rispettivi ruoli e ne facciano domanda entro tre mesi dalla data stessa.

Il docente a tempo pieno non può assumere funzioni di presidente o consigliere di amministrazione di enti o società, fatta eccezione per istituzioni puramente scientifiche e non aventi fini di lucro, nè può esercitare funzioni di consulenza retribuita continuativa o attività professionali private.

Le Università comunicano annualmente agli ordini professionali l'elenco dei docenti a tempo pieno; gli ordini provvedono alla cancellazione di tali docenti dagli Albi ordinari e al loro inserimento in Albi speciali validi ai soli fini dell'espletamento delle attività degli istituti o cliniche universitari.

Il docente a tempo pieno è tenuto allo svolgimento di due insegnamenti ufficiali se professore di ruolo, di un insegnamento ufficiale oltre a una attività di seminari o esercitazioni se assistente di ruolo; tra tali insegnamenti sono compresi gli sdoppiamenti previsti dalle norme vigenti o attuati ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 per fornire corsi serali ai lavoratori studenti. Se gli insegnamenti ufficiali sono già tutti coperti da professori o assistenti di ruolo, uno dei corsi cui il docente è tenuto viene sostituito, con deliberazione della Facoltà d'interesse col docente interessato, da altre forme di attività didattica anche nelle scuole di perfezionamento o di specializzazione. I Consigli di Amministrazione delle singole Università stabiliscono norme generali che garantiscono la presenza dei docenti per incontri con gli studenti e altre attività universitarie.

Al docente a tempo pieno compete, in aggiunta allo stipendio attualmente in godimento, una indennità mensile pensionabile di lire 500.000 qualora egli abbia prestato servizio, quale professore ufficiale o assistente di ruolo, per più di venti anni complessivi; di lire 400.000 qualora egli abbia prestato servizio, agli stessi titoli, per più di dieci anni complessivi; di lire 300.000 qualora egli abbia prestato servizio, agli stessi titoli, per più di cinque anni complessivi; di lire 200.000 negli altri casi. Al docente a tempo pieno non possono essere attribuiti,

da parte delle Università o di enti di ricerca, altri compensi o indennità per le sue attività didattiche o scientifiche; nella ripartizione di proventi derivanti da attività di istituti o cliniche universitari, egli non può percepire una cifra superiore all'indennità che gli compete ai sensi del presente comma. Sono soppressi i premi di operosità scientifica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e l'indennità di ricerca scientifica, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni; è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512, e vengono devolute ai bilanci universitari le tasse e soprattasse la cui ripartizione era disciplinata da tale decreto.

A partire da un anno dalla data di decorrenza della presente legge, il docente già in servizio che non abbia optato per il tempo pieno non può far parte di organi di governo dell'Università nè di Commissioni di concorso.

#### Art. 4.

L'organico nel ruolo dei professori universitari è incrementato, per ognuno degli anni accademici 1973-74, 1974-75 e 1975-76, di 6.000 posti. La ripartizione tra le singole Facoltà è disposta dal Ministro della pubblica istruzione entro il 5 novembre dell'anno precedente, per il 60 per cento dei posti proporzionalmente al numero degli studenti in corso e per il 40 per cento proporzionalmente al totale risultante dalla somma del numero degli incarichi ufficiali retribuiti e del numero di posti di assistenti di ruolo.

In sede di prima applicazione della presente legge, il termine del 5 novembre di cui al comma precedente, e i termini del 30 novembre, del 31 dicembre, del 28 febbraio, del 30 giugno e del 31 luglio di cui ai commi secondo e terzo del successivo articolo 5, sono rispettivamente spostati al quindicesimo, al trentesimo, al quarantacinquesimo, al novantesimo, al centottantesimo e al duecentesimo giorno della sua entrata in vigore.



## Art. 5.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, i concorsi per i posti vacanti nel ruolo dei professori universitari sono banditi annualmente per gruppi di discipline affini. I gruppi di discipline sono quelli determinati nelle Tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963, e successive modificazioni; il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può suddividere ulteriormente, qualora lo richiedano esigenze di omogeneità scientifica, singoli gruppi in non più di due.

Entro il 30 novembre di ogni anno le Facoltà provvedono alla copertura dei posti disponibili per il successivo anno accademico; tale copertura può avvenire mediante trasferimento, per un numero di posti non superiore a un quarto, o mediante assegnazione del posto a un gruppo di discipline ai fini dei concorsi di cui al primo comma. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce successivamente i concorsi, comunque entro il 31 dicembre; i posti per i quali le Facoltà non abbiano provveduto all'assegnazione a un gruppo sono destinati d'ufficio, all'atto del bando, ai gruppi cui fanno capo le discipline insegnate per incarico da un maggior numero di anni presso la Facoltà interessata.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite, entro il 28 febbraio, mediante sorteggio tra i professori di ruolo di ogni gruppo di discipline. Esse sono composte di cinque membri se il numero di posti a concorso non supera i venti; di sette membri se il numero è superiore a venti ma inferiore a cinquanta; di nove membri negli altri casi. Le Commissioni composte da più di cinque membri si suddividono in sezioni per la valutazione dei titoli; il giudizio conclusivo è comunque espresso dalla Commissione plenaria. Nei casi di discipline di alta specializzazione all'interno di un gruppo, la Commissione può avvalersi delle opinioni di esperti. I commissari assenti per qualsiasi ragione in due successive convocazioni della Commissione sono immediatamente sostituiti.

ti mediante nuovo sorteggio; qualora una Commissione non concluda i propri lavori entro il 30 giugno, o entro il 31 luglio in caso di sostituzioni, l'intera Commissione è sostituita, e i membri di essa non possono essere nominati commissari in concorsi per i successivi tre anni. Per lo svolgimento dei lavori della Commissione sono valide, in quanto compatibili con la presente legge, le norme attualmente in vigore. Ogni Commissione forma una lista di vincitori, elencati senza ordine di precedenza, in numero non superiore al numero di posti messi a concorso.

I vincitori che siano in servizio presso una stessa Università da oltre un quinquennio quali professori incaricati ufficiali o assistenti di ruolo vengono nominati d'ufficio, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'espletamento dei lavori della Commissione giudicatrice, presso tale Università; qualora il loro numero ecceda quello dei posti ivi disponibili, la nomina viene disposta sulla base della maggiore anzianità complessiva di servizio quale professore incaricato o assistente di ruolo. Le Facoltà provvedono alla chiamata dei vincitori per i quali non vi sia stata la nomina d'ufficio; trascorsi 90 giorni dall'espletamento dei lavori della Commissione, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e tenuto conto dell'anzianità di servizio universitario, provvede alla destinazione di eventuali vincitori non chiamati ai posti non ricoperti.

Per la partecipazione ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana. I vincitori decadono dal ruolo qualora non acquisiscano entro dieci anni la cittadinanza stessa.

#### Art. 6.

Sono immessi nel ruolo dei professori universitari, in posti appositamente istituiti:

a) i vincitori di concorsi a professore di ruolo banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge che facciano parte di terne valide ai sensi della legislazione vigente, o anche di terne scadute di validità qualora essi prestino servizio quali professori incaricati ufficiali o assistenti di ruolo;

b) i cittadini italiani che ricoprano da almeno un biennio presso Università straniere un posto che, con parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, venga considerato corrispondente a quello di professore universitario di ruolo;

c) i direttori di ruolo delle Scuole di ostetricia e i direttori di ruolo degli Osservatori astronomici e vulcanologici.

Sono analogamente inquadrati quali professori straordinari i professori aggregati. Il successivo passaggio ad ordinario avviene d'ufficio, alla scadenza del periodo di straordinario, per quei professori aggregati che antecedentemente all'inquadramento come straordinari siano stati confermati ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Le domande per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti devono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dall'espletamento del concorso. Per coloro che operino da almeno un quinquennio complessivo presso la stessa università quali professori aggregati o incaricati ufficiali o assistenti di ruolo, la nomina avviene presso la sede di servizio; negli altri casi, essa ha luogo presso la Facoltà che provveda alla chiamata entro un mese dalla domanda, o successivamente presso la Facoltà stabilita dal Ministro della pubblica istruzione in analogia a quanto disposto dall'articolo 5, penultimo comma.

I posti dell'organico dei professori aggregati che siano o vengano a trovarsi scoperti sono soppressi. Sono analogamente soppressi i posti di direttore di ruolo delle Scuole ed Osservatori di cui al punto c) del primo comma; l'Università cui, ai sensi della legislazione vigente, ognuno di tali enti è collegato ne assegna la direzione, quale funzione non retribuita, a un proprio professore di ruolo.

#### Art. 7.

Lo sdoppiamento dei corsi ufficiali ai quali siano regolarmente iscritti più di 250 studenti è obbligatorio.

Con riferimento alla graduatoria di priorità per il conferimento di incarichi di cui

all'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, le Facoltà possono con propria deliberazione considerare equivalente al titolo della libera docenza il complesso della produzione scientifica di singoli aspiranti.

Non è consentito il conferimento di incarichi ufficiali di insegnamento a chi svolga già ad altro titolo un corso ufficiale presso la medesima o presso altra Università, nè ai professori o assistenti di ruolo in servizio che non abbiano optato per il tempo pieno. Coloro cui viene conferito un incarico di insegnamento successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno diritto alla proroga automatica di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 360; gli incaricati già in servizio aventi titolo alla proroga stessa hanno diritto, previa approvazione della Facoltà competente, al passaggio ad altro corso ufficiale, sia su propria domanda sia in caso di copertura del proprio insegnamento da parte di un professore di ruolo.

Non è consentito il conferimento di incarichi a titolo gratuito, fatta eccezione per quelli già attivati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge; le Facoltà presso cui permangono incarichi gratuiti non possono istituire nuovi incarichi retribuiti fino a che non sia stata garantita la retribuzione per quelli gratuiti.

#### Art. 8.

L'organico del ruolo degli assistenti universitari è ripartito tra le varie Facoltà. Le competenze che ai sensi della legislazione vigente spettavano ai titolari delle cattedre cui l'assistente era assegnato vengono trasferite ai Consigli di Facoltà.

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo degli assistenti:

a) gli incaricati di insegnamento ufficiale aventi titolo alla proroga automatica di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 360;

b) coloro che da almeno un triennio prestino presso una Università, con una o più delle seguenti qualifiche, la loro attività quali borsisti, o titolari di contratti anche a carico di Enti di ricerca, o addetti alle esercitazioni, o assistenti incaricati o supplenti o volontari, o tecnici laureati, o siano stati tito-

lari per almeno un triennio di borse di studio scadute non prima del 31 ottobre 1971, e che in ogni caso abbiano già ottenuto il giudizio di idoneità in un concorso ad assistente ordinario, ovvero ottengano analogo giudizio da parte delle Facoltà, che sono tenute ad esprimersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini degli inquadramenti di cui al comma precedente l'organico è incrementato del necessario numero di posti, presso la Facoltà in cui il richiedente svolge o ha svolto la propria attività; gli anni di servizio quale professore incaricato o quale tecnico laureato sono integralmente valutati, ai fini giuridici ed economici, nel ruolo di assistente.

Sono inoltre inquadrati nel ruolo, secondo le norme vigenti, i vincitori di concorsi banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, e da espletare comunque entro quattro mesi dalla data stessa.

Non sono consentiti nuovi bandi di concorsi per assistente; i posti di organico liberi, e quelli che man mano verranno a scoprirsi, sono soppressi. Dal momento in cui siano stati compiuti gli inquadramenti di cui al secondo comma, non è consentito il conferimento a tecnici laureati di incarichi di insegnamento nè di altre funzioni didattiche.

#### Art. 9.

In sostituzione delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono istituiti contratti biennali, rinnovabili una o due volte, per la formazione alla ricerca e all'insegnamento universitario di studiosi laureati da non oltre 4 anni. Il relativo importo è fissato nella misura annua di lire 2.500.000 per il primo biennio e di lire 3 milioni per i bienni successivi. I contratti possono essere istituiti presso le Università anche ad opera di istituzioni scientifiche o di enti di diritto pubblico.

I titolari dei contratti esercitano, presso un Istituto scientifico di una università, attività di studio e di ricerca; ai fini della pro-

pria preparazione essi collaborano altresì all'attività didattica, nonchè, negli Istituti clinici, alle attività di assistenza e cura, essendo riguardo a queste ultime equiparati agli assistenti. Sono stabiliti per i titolari di contratti gli stessi divieti e incompatibilità determinati all'articolo 3 per il personale docente a tempo pieno.

Il programma delle ricerche, approvato dall'Istituto scientifico competente, è presentato alla Facoltà all'inizio dell'attività, e aggiornato ogni anno. Esso può comprendere periodi di svolgimento delle ricerche presso istituzioni scientifiche straniere, per una durata massima di due anni nel corso dei tre bienni; durante tali periodi l'importo del contratto è aumentato di lire 100.000 mensili. La conferma dopo il primo e il secondo biennio avviene con deliberazione del Consiglio di Facoltà, previo parere dell'Istituto interessato. Per eventuali interruzioni del contratto, o altri aspetti del rapporto contrattuale, valgono le disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e tutte le norme generali del diritto del lavoro; in particolare spettano al titolare le prestazioni assicurative e previdenziali per sè e per i familiari a carico, in analogia a quanto disposto per gli assistenti universitari di ruolo.

Coloro che siano stati per un quadriennio titolari di contratti, e abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, hanno diritto a ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria, per materie determinate secondo affinità della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I titolari di contratti, al termine del quadriennio, possono altresì essere assunti, previo esame colloquio e sempre che possedano il titolo di studio richiesto per le singole carriere, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche non territoriali, in particolare degli enti ospedalieri. Nelle carriere in oggetto vengono riservate opportune quote, in misura comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Il periodo trascorso quale titolare di contratto viene riconosciuto per intero, ai fini giuridici ed economici, all'atto dell'immis-

sione nelle sopraddette amministrazioni, o nei ruoli dei docenti universitari o di scuola secondaria.

Su appositi fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione dell'Università, le singole Facoltà possono conferire direttamente, a laureati da non più di sei mesi e in numero non superiore a un sesto dei contratti esistenti presso la Facoltà, assegni temporanei per la formazione dei neolaureati. L'assegno, della misura mensile di lire 125.000, scade con la data di inizio dei contratti relativi al primo bando di concorso cui il neolaureato aveva titolo per partecipare.

Ferme restando le norme che disciplinano i comandi presso l'Università di personale di altre amministrazioni pubbliche, è fatto divieto alle Università di stabilire per la didattica o la ricerca rapporti di lavoro con personale laureato non di ruolo se non nella forma di incarichi di insegnamento, di dottorati di lingua straniera, di contratti per la formazione alla ricerca e all'insegnamento, o di assegni ai sensi del comma precedente. Le funzioni di addetto alle esercitazioni, di cui all'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, possono essere conferite solo a laureati che documentino un rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione o comunque con un ente esterno all'Università.

#### Art. 10.

A domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, e prescindendo dal limite del quadriennio di laurea di cui all'articolo precedente, vengono assegnati contratti per la formazione alla ricerca e all'insegnamento, presso l'Istituto scientifico di università statale presso cui ognuno di essi presta o ha prestato la propria opera:

a) agli incaricati che non rientrino fra quelli indicati alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 8;

b) ai laureati che siano titolari in seguito a pubblico concorso di una borsa di studio, anche a carico di enti pubblici di ricerca, o siano stati titolari per almeno un

biennio di analoghe borse scadute non prima del 31 ottobre 1971;

c) ai laureati che siano da almeno un biennio titolari di contratti anche a carico di Enti pubblici di ricerca, o addetti alle esercitazioni, o assistenti incaricati o supplenti e per i quali la Facoltà, previo parere dell'Istituto scientifico interessato, esprima giudizio favorevole.

Per i titolari dei contratti assegnati ai sensi del comma precedente, che abbiano già prestato per oltre un biennio la loro attività presso l'Università, l'importo iniziale del contratto è stabilito nella misura di lire 3 milioni. Per i contratti di cui al presente comma è ammesso un solo rinnovo biennale.

Per gli anni accademici 1973-74, 1974-75, 1975-76 sono inoltre banditi concorsi rispettivamente a 1.500, 2.000, 2.500 contratti, ripartiti tra le singole Facoltà delle Università statali proporzionalmente al numero di laureati nelle Facoltà stesse nel biennio precedente. Il concorso, per titoli ed esami, si svolge a livello nazionale per tutti i posti relativi ad ogni tipo di Facoltà, con il raggruppamento delle Facoltà affini secondo le norme in vigore per l'elezione della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; le singole Commissioni giudicatrici possono operare per sottocommissioni, in relazione ai diversi settori scientifici presenti nelle Facoltà, ferma restando per ogni Commissione l'unicità della graduatoria finale. L'assegnazione dei vincitori alle singole sedi avviene su loro richiesta, secondo l'ordine di graduatoria.

Le ulteriori norme per lo svolgimento dei concorsi saranno fissate, all'atto del bando, dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni sindacali del personale docente universitario; la ripartizione dei contratti e lo svolgimento dei concorsi dovranno avvenire in tempi tali da assicurare l'inizio dell'attività del contrattista per il 1° novembre.

I posti di assistente di ruolo dell'organico di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442, non ancora ricoperti, sono sostituiti da altrettanti contratti, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo e al terzo comma del presente articolo.



## Art. 11.

Presso ogni Università il numero di Istituti scientifici non può superare quello degli Istituti già costituiti, con deliberazione conclusiva dei competenti organi accademici, alla data di entrata in vigore della presente legge. Ogni Istituto dispone di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in numero proporzionato agli insegnamenti. L'Istituto, cui fanno capo di regola tutti gli insegnamenti che presso le varie Facoltà afferiscono ad un medesimo settore disciplinare, è diretto da un Consiglio che elegge il direttore. Il Consiglio comprende, qualora questi non superino il numero di 10, tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, nonché rappresentanze elette del rimanente personale e — ove questi lo richiedano — degli studenti; qualora i docenti siano più di 10, anche per essi vi è una rappresentanza eletta. Le norme specifiche per gli Istituti di ogni Università vengono disposte dai Consigli di amministrazione, sentite le rappresentanze di tutte le categorie interessate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro quattro mesi dalla data stessa cessano in ogni caso i direttori nominati secondo le procedure attualmente in vigore.

Il Consiglio di amministrazione di ogni Università assume, in aggiunta alle attuali funzioni, le funzioni già spettanti al Senato accademico, che viene soppresso; alle sedute del Consiglio partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ognuna delle Facoltà. La composizione del Consiglio prevista dalle norme vigenti viene integrata da due rappresentanti degli assistenti di ruolo, da due rappresentanti dei contrattisti di cui all'articolo 9, da quattro rappresentanti degli studenti, da un rappresentante del personale non docente e da due membri designati dalla Regione. L'elezione dei rappresentanti di ogni categoria, ivi compresi i professori di ruolo presenti in base alle norme vigenti, avviene da parte della totalità della categoria su base di Ateneo; il voto è segreto, e ogni elettore vota per un solo nome. Le votazioni sono valide, per ogni singola componente, se ha partecipato la metà degli aventi diritto, o un quarto nel caso degli studenti; la mancata validità della designa-

zione di qualche rappresentante non impedisce il regolare funzionamento dell'organo. Le elezioni vengono indette dai rettori entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro quattro mesi dalla data stessa cessano in ogni caso i poteri degli organismi universitari nella loro composizione attuale.

Gli atti di tutti gli organismi universitari sono pubblici. Sono altresì pubbliche le sedute dei Consigli di amministrazione, eccettuati i casi in cui la maggioranza di due terzi dei componenti giudichi che per qualche argomento la discussione pubblica sia pregiudizievole all'interesse dell'Università, e dei Consigli di Facoltà, eccettuati i casi in cui essi siano chiamati a formulare giudizi su persone.

#### Art. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, per il finanziamento delle relative attrezzature e per l'edilizia universitaria. Al disegno di legge saranno allegati:

a) una relazione del CIPE da cui risulti, con riferimento alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie Regioni, al sovraffollamento di Università esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonchè a criteri generali di pianificazione economica e territoriale, le motivazioni delle scelte e delle priorità adottate;

b) i pareri delle Regioni interessate, in particolare per quanto concerne i corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Il disegno di legge riserverà alle Regioni la decisione circa la localizzazione, nel rispetto delle norme di cui al comma seguente, delle nuove università istituite nei rispettivi ambiti territoriali, e detterà disposizioni circa la formazione democratica dei Comitati tecnici.

È fatto divieto alle Università di sdoppiare le proprie facoltà, sia in sede sia fuori sede, nonchè di sdoppiare singoli corsi, o comunque far svolgere propri insegnamenti, al di fuori della sede universitaria.

Tra le opere pubbliche di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 1-ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13, sono da intendersi incluse le opere relative all'edilizia universitaria di ogni tipo. Le competenze al riguardo conferite al Presidente della Giunta regionale dalle leggi citate si intendono confermate anche successivamente all'emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

#### Art. 13.

I capitoli 2406 (Assegno di studio universitario) e 2411 (Contributi a favore delle Opere universitarie) del bilancio del Ministero della pubblica istruzione vengono unificati, e il relativo stanziamento è trasferito alle Regioni quale contributo dello Stato per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università; vengono altresì versati alle Regioni i contributi di ogni tipo destinati, ai sensi della legislazione vigente, alle Opere universitarie. La ripartizione avviene proporzionalmente al numero degli studenti in corso nelle università della Regione, con un fattore correttivo eguale al rapporto fra reddito medio nazionale e reddito medio regionale.

Mediante apposito provvedimento legislativo, ogni Regione disciplina l'attuazione del diritto allo studio nelle Università, provvedendo altresì alla soppressione delle attuali opere universitarie e alla destinazione del relativo personale e patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) gli interventi tendono prevalentemente a fornire alloggi, mense, trasporti, strumenti di studio, anziché assegni in denaro; la quota dei contributi statali destinata ad assegni non può superare i due terzi a partire dall'anno accademico 1974-75 e un terzo a partire dall'anno accademico 1976-77;

b) criterio determinante per usufruire delle varie forme di provvidenze è la condizione economica, unita alla regolarità negli studi; le votazioni riportate nel superamento degli esami non costituiscono elemento per la formazione di graduatorie;

c) ai lavoratori studenti sono destinati particolari interventi, atti sia ad assicurare

apposita assistenza didattica anche al di fuori della sede universitaria, sia a garantire adeguato supporto economico per periodi di assenza dal lavoro a scopo di studio;

d) nella determinazione degli strumenti operativi per la propria azione, la Regione assicura il pieno inserimento nell'organizzazione universitaria degli interventi destinati a garantire la disponibilità di strumenti di studio, nonchè il coordinamento degli interventi nei settori degli alloggi, delle mense, dei trasporti con le analoghe iniziative disposte per gli studenti degli altri ordini di scuole; gli organismi regionali di gestione comprendono in ogni caso rappresentanti degli studenti.

Fino all'emanazione da parte di ogni Regione della legge di cui al comma precedente, il fondo di cui al primo comma è direttamente versato alle Opere universitarie, che lo amministrano secondo le norme vigenti. Per il medesimo periodo la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Opera stabilita dalle norme stesse è integrata da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti delle Confederazioni generali dei lavoratori maggiormente rappresentative; la rappresentanza studentesca viene eletta direttamente, a modifica della normativa in vigore, con le medesime modalità indicate per le elezioni di cui al secondo comma del precedente articolo 11. Le gestioni commissariali cessano in ogni caso entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trattamento economico del personale dipendente dalle Opere universitarie è quello spettante ai dipendenti universitari di qualifica uguale o equiparabile.

La Regione e l'Opera universitaria svolgono, in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria e in particolare con la Guardia di finanza, i necessari accertamenti per la verifica delle condizioni economiche degli aspiranti alle varie forme di provvidenze.

#### Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.